

# **REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N.4 DEL 24-09-2014**

Come noto il Consiglio di Istituto definisce in base all'Art.10 comma 3 lettera e) del Testo Unico (D.Lgs.297/94) (che di seguito si riporta) i "*criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche*, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione". I seguenti criteri relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche sono stati elaborati anche alla luce degli obiettivi generali costituenti la Vision e la Mission di Istituto che qui si riportano :

- SVILUPPO DEL SENSO DI COMUNITA' SCOLASTICA DELL'ISTITUTO.
- SVILUPPO DELLA CAPACITA' DI AUTONOMIA E DI ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE.
- ACCENTUAZIONE DEL CONCETTO DI ISTITUTO QUALE CENTRO DI EDUCAZIONE PERMANENTE.

## **CRITERI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE**

### **Art. 1**

I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curricolari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sia sul piano didattico-culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport, sia, soprattutto, su quello professionalizzante.

I viaggi d'istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate quante più classi sia possibile che viaggino con identica meta ed analogo mezzo di trasporto e preferibilmente quelle appartenenti a medesime sezioni per favorire la cosiddetta educazione tra pari e sviluppare il senso di comunità di Istituto.

### **Art. 2**

Ad inizio anno il Collegio dei Docenti stabilisce, in linea di massima, le date di attuazione dei viaggi al fine di favorire le migliori condizioni didattiche per l'intero Istituto. Individua inoltre cinque "categorie" di viaggi valide per i cinque anni successivi scelte, ad esempio, tra le seguenti: Viaggio presso Città d'arte italiana, Viaggio presso Capitale europea, Soggiorno e formazione professionale in villaggio turistico in Italia o all'estero, Soggiorno e formazione collegato ad attività linguistiche, Soggiorno e formazione legato ad attività sportive, Attività turistiche organizzate su più giorni consecutivi in Roma con l'esclusione del pernottamento, Crociera turistica con attività di formazione a bordo e nelle varie visite, Tour italiano in treno, Tour all'estero con trasporto combinato (pullman+nave), etc. Ogni studente dovrà partecipare ogni anno ad un viaggio di categoria diversa rispetto ai viaggi già effettuati negli anni precedenti.

### **Art. 3**

I viaggi d'istruzione sono progettati da uno o più docenti o dai docenti che compongono un consiglio di classe, utilizzando la scheda di progetto (SK-01-10 12) e devono essere approvati, nella loro valenza didattica, dal Collegio dei Docenti, facendo parte della normale programmazione didattico-culturale e dovendo necessariamente rientrare negli obiettivi didattici generali di esclusiva competenza del Collegio dei Docenti. Tale approvazione dovrà avvenire almeno 140

giorni prima della data di partenza prevista per ogni singolo viaggio.

#### **Art. 4**

I Consigli di Classe possono individuare tra i progetti approvati dal Collegio dei Docenti quelli che ritengono didatticamente e operativamente più utili, vantaggiosi e fattibili per le singole classi. Tramite il coordinatore di Classe faranno in modo che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

L'indispensabile "preparazione preliminare" finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute, il tutto deve essere naturalmente previsto nel progetto approvato.

#### **Art. 5**

E' opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato. Eventuali limitate assenze degli alunni (non più di un terzo) dovranno essere adeguatamente motivate dalle famiglie.

#### **Art. 6**

Una volta confermata, con almeno 120 giorni di anticipo sulla data di partenza prevista, la volontà di realizzazione di un singolo progetto di viaggio da parte delle classi coinvolte, il Dirigente ai sensi dell'art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44 e del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 163/2006), provvede ad indire le gare d'appalto tra le agenzie specializzate in turismo scolastico tenendo anche conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni precedenti. Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi.

#### **Art. 7**

Gli insegnanti accompagnatori, preferibilmente scelti fra i docenti della classe, devono essere almeno uno ogni 15 alunni e mai meno di due, e, su nomina del Dirigente Scolastico almeno 120 gg prima della partenza prevista, impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

#### **Art. 8**

Per effettuare viaggi d'istruzione nel corso dell'anno scolastico non possono essere utilizzati, di norma, più di sei giorni di lezione.

#### **Art. 9**

Richieste di autorizzazione alla partecipazione al viaggio incomplete o prive della documentazione su indicata o in ritardo rispetto ai tempi stabiliti non saranno prese in considerazione.

#### **Art. 10**

Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare discriminazione.

#### **Art. 11**

I costi del viaggio d'istruzione saranno a totale carico degli studenti.

#### **Art. 12**

Il Consiglio d'Istituto può deliberare, in caso di comprovata disponibilità finanziaria, un contributo alle spese delle famiglie, entro gli ambiti e con le modalità previste dalla vigente

normativa a sostegno del diritto allo studio.

### **Art. 13**

Previo avviso della Presidenza, ciascun allievo provvederà a versare la propria quota di partecipazione tramite modulo di c.c.p. dell'Istituto Ogni famiglia tratterrà il relativo talloncino di ricevuta, mentre quello di attestazione del versamento dovrà essere consegnato in segreteria tramite i docenti accompagnatori almeno 90 giorni prima della partenza prevista.

## **CRITERI PER LE USCITE DIDATTICHE**

### **Art. 1**

Anche le uscite didattiche sono da considerarsi parte integrante di un progetto didattico. Progetto di carattere curricolare compreso nel POF e quindi deliberato dal Collegio dei Docenti con le modalità previste, o rientrare nella Programmazione Annuale Didattica di un singolo docente (PAD) o, dell'intero Consiglio di Classe (PAC).

Le uscite didattiche si effettuano, di norma, nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali. Nel caso di scelta diretta di vettori non pubblici occorrono:

- almeno tre preventivi chiesti dalla scuola, qualora non ci si voglia avvalere delle altre offerte già preventivamente acquisite e compatibili coi chilometraggi e i pedaggi delle iniziative da attuare.
- dichiarazione scritta del Vettore di rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle norme vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e di coperture assicurative.

### **Art. 2**

Per le uscite didattiche non valgono le date di scadenza di presentazione delle domande previste per i viaggi d'istruzione. Esse andranno presentate in tempo utile per ottenere il consenso del Capo d'Istituto.

Per quanto riguarda le altre forme di didattica attiva in ambienti lavorativi e professionalizzanti di cui al punto 4 dell'OdG, si rimanda a successive delibere.